

STATUTO
ITALGAS RETI S.p.A.

**DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE –
DURATA DELLA SOCIETÀ – CAPITALE – OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO**

Articolo 1

Italgas Reti S.p.A. costituitasi in forma di Società Anonima in Torino con atto 26 aprile 1856, sotto il titolo di “Società Gas Luce di Torino”, mediante la fusione delle due preesistenti Società, autorizzate con reali Decreti: 12 settembre 1837 e 2 giugno 1851, per la illuminazione a gas della Città di Torino, ed autorizzata essa stessa con Reali Decreti 1° giugno 1856 e 8 novembre 1863 è disciplinata dal presente statuto.

La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscolo sia minuscolo.

Articolo 2

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di distribuzione e misura del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni.

La Società, pertanto, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione di opere riguardanti l'esercizio dell'industria del gas di qualsiasi specie nonché attività di prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale siano essi pubblici o in libero mercato inclusi i servizi pubblici locali di rilevanza industriale come definiti dalla normativa in vigore.

La Società potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

1. la commercializzazione di gas di qualsiasi specie secondo quanto consentito dalla normativa in vigore.
2. lo studio, progettazione, esecuzione ed esercizio di impianti di cogenerazione e di impianti finalizzati alla distribuzione e vendita di calore da teleriscaldamento.
3. l'esercizio dei sistemi di illuminazione, degli acquedotti, del ciclo idropotabile integrato, dell'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi esercitati.
4. l'attività di controllo metrologico sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume e ogni altra attività consentita dalle normative e leggi vigenti.
5. l'acquisto, la costruzione, l'amministrazione, la vendita, la locazione di immobili in genere ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché la gestione di servizi e di progetti di recupero ambientale.
6. l'assunzione dello studio, della progettazione, del coordinamento, della direzione, costruzione ed esecuzione di opere di risanamento, ammodernamento, razionalizzazione, manutenzione, trattamento e sussidiarie relative ad acquedotti ed altre infrastrutture connesse a tali attività curandone altresì la gestione.
7. l'acquisto, la vendita, la locazione, la riparazione e la costruzione di apparecchi in genere e relativi materiali e prodotti accessori, nonché la progettazione, l'esecuzione, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti inerenti l'uso del gas.

8. lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio energetico, alla sicurezza degli impianti post-contatore e ogni altra connessa attività consentita dalle normative e leggi vigenti. Lo svolgimento di attività di ricerca in genere nonché l'organizzazione e la promozione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse.
9. la promozione, la direzione, il coordinamento, la consulenza e l'assistenza tecnica a favore di soggetti pubblici o privati in tutte le iniziative di carattere tecnico e socio-economico rivolte allo sviluppo dei servizi di pubblica utilità esercitati dai medesimi soggetti connessi allo scopo sociale.

Per il conseguimento delle sue finalità, la Società pertanto, potrà assumere lo studio, l'elaborazione e la gestione, curandone l'applicazione e l'implementazione, di sistemi e procedure integrati e informatizzati, nonché commissionare studi e analisi, acquistare, far realizzare, vendere e concedere in uso programmi e procedure relative.

La Società può svolgere la sua attività sia in Italia sia all'estero.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

In particolare la Società, nel rispetto dei principi di economicità, redditività e massimizzazione dell'investimento dei soci, e ferme le esigenze di riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l'intento di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi. Essa, a tal fine:

- garantisce la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- impedisce discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- impedisce i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Articolo 3

La Società ha sede in Torino. Possono essere istituite e soppresse sede secondarie, filiali, agenzie e uffici, in Italia e all'estero.

Articolo 4

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte, con delibera degli azionisti.

Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 252.263.314,00 (duecentocinquantaquattro milioni duecentosessantatremilatrecento-quattordici virgola zero zero) diviso in numero 252.263.314 (duecentocinquantaquattro milioni duecentosessantatremilatrecento-quattordici) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Articolo 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto.

In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni, pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

Articolo 7

La qualità di socio comporta di per sé sola l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dei libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Articolo 8

La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito.

ASSEMBLEA

Articolo 9

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Le assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero mediante raccomandata a.r. o telefax o posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci e deve essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Articolo 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel Libro dei Soci almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'Assemblea ha avuto luogo.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni ed accerta i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in tele o videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

L'assistenza del Segretario non è necessaria se il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal redattore.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14

La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni sono stabilite ai sensi di legge.

Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo art. 17.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

La Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale, a eccezione della revisione legale dei conti, esercitato da una società di revisione.

Il Libro della società di revisione è conservato presso gli uffici della Società.

Articolo 16

Il Consiglio di amministrazione si compone di cinque membri; la loro durata in carica è stabilita dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, recante "*Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società Snam S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27*", gli amministratori non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

Due dei cinque amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina per le società quotate. Gli stessi due non devono rivestire la carica di Presidente o Amministratore Delegato né comunque devono avere deleghe gestionali.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Articolo 17

La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per quanto concerne l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea degli Azionisti.

È attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- la fusione per incorporazione tra società nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano interamente possedute, o possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

Articolo 18

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 16, terzo comma, del presente Statuto, tra i suoi componenti il Presidente. Nomina altresì un Segretario, anche non amministratore.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni a uno dei suoi membri, determinandone i limiti della delega e nominandolo Amministratore Delegato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, terzo comma, del presente Statuto. Il Consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive all'Amministratore Delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega, così come può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, alla contestuale nomina di un altro Amministratore Delegato. Il Consiglio può inoltre istituire comitati, determinandone i poteri e il numero dei componenti.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di amministrazione.

Rientra nei poteri dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società e anche a terzi.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 19

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio sindacale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dall'Amministratore Delegato, se nominato; in sua mancanza o in caso di assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano di età.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello della riunione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; in caso di urgenza è ammessa la convocazione da inviare almeno 24 ore prima della data della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente riunirsi, anche in assenza di formale convocazione, quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione degli argomenti in discussione.

Il Consiglio può radunarsi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato; in sua mancanza o in caso di assenza o impedimento, dall'amministratore presente più anziano di età.

Articolo 20

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede, salvo quanto previsto al successivo comma.

Le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione relative all'individuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale alle quali partecipare e alla formulazione delle relative offerte tecniche ed economiche sono approvate solo con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21

Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Articolo 22

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23

Il Collegio sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti.

I Sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali .

Gli stessi non possono rivestire le cariche indicate nell'art. 16, secondo comma, del presente Statuto. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione: il potere di convocazione del Consiglio di amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni anche in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

Articolo 24

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà attribuito:

- almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 25

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.